

## ALLEGATO "B" AL N. 33807 DI FASCICOLO

### Statuto della Fondazione "Fico (Fabbrica Italiana Contadina) per l'educazione alimentare ed alla sostenibilità" o in breve "Fondazione Fico"

#### **Titolo I**

##### Denominazione e sede

#### **Art. 1. Denominazione.**

1. È costituita la Fondazione di partecipazione denominata "Fico (Fabbrica Italiana Contadina) per l'educazione alimentare ed alla sostenibilità" o in breve "Fondazione Fico", con sede in Bologna, attualmente in via Paolo Canali n. 1.

#### **Titolo II**

##### Scopi

#### **Art. 2. Scopi primari.**

1. La Fondazione, senza alcun fine di lucro, ha come scopo generale l'organizzazione e lo sviluppo di attività volte alla promozione di modelli di produzione agricola e di consumo alimentare sostenibili dal punto di vista economico, ambientale, energetico e sociale attraverso metodi e strumenti educativi, partecipativi e comunicativi rivolti alla popolazione giovane e adulta, al mondo del lavoro e del consumo con la diffusione di conoscenze, consapevolezza, comportamenti e capacità di azione a livello individuale e collettivo.

2. La Fondazione ha come scopo principale la promozione dell'educazione alimentare e del consumo consapevole con particolare riferimento alla cultura italiana, intesa come stile di vita sano, corretto, responsabile, legato anche alla Dieta Mediterranea, e rivolta soprattutto ai giovani in età scolare, alle famiglie, agli insegnanti e alla cittadinanza in generale.

3. La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini, può esercitare anche attività di impresa, fermo il divieto di ripartire utili ai membri, che dovranno essere acquisiti al patrimonio della Fondazione.

#### **Art. 3. Ricerca.**

1. La Fondazione svolge, promuove e sostiene la ricerca scientifica e la divulgazione dei risultati ottenuti.

2. La ricerca si svolgerà nelle declinazioni economiche, sociali, ambientali e alimentari della sostenibilità, con riguardo anche alle ricadute sul lavoro e sulla salute dei cittadini.

3. La Fondazione partecipa a gruppi di lavoro nell'ambito di attività di consulenza, ideazione, progettazione, programmazione, gestione, informazione, comunicazione, promozione, divulgazione, educazione, formazione, ricerche di mercato e sondaggi di opinione, riferiti a prodotti, materiali, strumenti, servizi e ricerca finalizzati allo sviluppo della cultura alimentare, energetica e della sostenibilità.

#### **Art. 4. Attività formative.**

1. La Fondazione progetta, organizza e promuove programmi di cultura della sostenibilità economica, sociale, ambientale ed alimentare.

2. Organizza corsi per le scuole di ogni ordine e grado, compresi master, corsi di alta formazione, summer e winter school, summer e winter camp, corsi di aggiornamento professionale.

#### **Art. 5. Attività promozionali.**

1. La Fondazione, oltre a predisporre iniziative individuali, promuove le ricerche, gli spazi, le esperienze, gli eventi legati ai temi della sostenibilità, ideati da terzi, che avvengono in ambito nazionale ed internazionale.

2. Realizza, pubblica e diffonde materiale informativo, articoli di giornale, riviste, manifesti, diari, libri, ricerche, film e filmati, esperimenti e software, concernenti la sostenibilità economica, sociale, ambientale, energetica ed alimentare.

#### **Art. 6. Eventi.**

1. La Fondazione organizza e promuove gemellaggi, visite culturali, fiere, convegni, tavole rotonde, congressi, conferenze, incontri, dibattiti, manifestazioni pubbliche, spettacoli, laboratori, mostre, ricevimenti, concorsi e spettacoli teatrali.

#### **Art. 7. Relazioni.**

1. La Fondazione cura le relazioni con altri soggetti, individuali o collettivi, privati o pubblici, aventi ad oggetto finalità analoghe o correlate.

### **Titolo III**

#### **Patrimonio e fondo di gestione**

#### **Art. 8. Patrimonio.**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai conferimenti in denaro, in natura o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o degli altri Enti pubblici con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) dalle rendite non utilizzate, che possono essere destinate a incrementare il patrimonio in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione coerentemente alle finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.

#### **Art. 9. Fondo di gestione.**

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

d) dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti Sostenitori;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Titolo IV** Ordinamento interno

### **Art. 10. Fondatori.**

1. I Fondatori Promotori sono i soggetti che costituiscono la Fondazione.

2. Può diventare Nuovo Fondatore ogni soggetto, individuale o collettivo, pubblico o privato, che, dopo la costituzione della Fondazione, ne faccia richiesta nei tempi e modi previsti dall'Atto Costitutivo, conferisca beni e sottoscriva atto di adesione allo Statuto.

3. I Nuovi Fondatori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto.

4. I Fondatori Promotori, e i Nuovi Fondatori dopo l'ammissione, hanno diritto di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Controllori, del Comitato Ordinatore e il Segretario Generale.

### **Art. 11. Partecipanti Istituzionali e Partecipanti Sostenitori.**

1. Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base almeno triennale al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro o beni in natura.

2. I Partecipanti Istituzionali nominano i membri del Comitato di Indirizzo

3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

4. I Partecipanti Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

5. I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

6. La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata regolarmente effettuata.

**Art. 12. Esclusione.**

1. I Fondatori Promotori, i Nuovi Fondatori e i Partecipanti possono essere esclusi solo per violazioni dello Statuto, con deliberazione del Collegio dei Controllori a maggioranza dei due terzi.

**Art. 13. Organi.**

1. Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale, il Comitato di Indirizzo, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Controllori.

## **Capo I**

### Consiglio di amministrazione

**Art. 14. Nomina e durata degli Amministratori.**

1. Il Consiglio è costituito da un numero dispari di consiglieri, variabile tra cinque e quindici membri.

2. Gli Amministratori sono nominati dai Fondatori. Ogni Fondatore nomina un Amministratore; sono inoltre componenti del Consiglio di Amministrazione, quali componenti tecnici, una volta nominato, il Segretario Generale di cui all'art. 19 e l'Amministratore Delegato pro-tempore di "Eataly World S.r.l."

3. I Fondatori Promotori e i Nuovi Fondatori non possono essere nominati Amministratori.

4. Gli Amministratori restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere nominati.

I Consiglieri che venissero a mancare per qualsiasi motivo, sono sostituiti con una nuova nomina del Fondatore che li aveva nominati, per la durata residua del mandato dell'Amministratore che è cessato dalla carica.

**Art. 15. Presidente del Consiglio.**

1. Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi, elegge il suo Presidente, il quale rappresenta la Fondazione, ne dirige i lavori e cura i rapporti con gli altri organi della Fondazione.

2. Il Presidente resta in carica fino alla durata del Consiglio, ma può essere revocato, sempre a maggioranza dei due terzi.

3. Il Presidente non ha diritto a compensi ulteriori.

**Art. 16. Competenze del Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

2. Il Consiglio predispone e approva il bilancio consuntivo.

3. Il Consiglio nomina i Nuovi Fondatori e i Partecipanti, sulla base delle condizioni stabilite dal Consiglio stesso.

4. Il Consiglio è validamente riunito con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi membri, purché siano almeno tre, e con la partecipazione di almeno un membro del

Collegio dei Controllori. Delle riunioni si tiene verbale redatto in forma riassuntiva, da conservarsi in apposito registro.

**5.** Il Consiglio, ove non diversamente disposto, delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

#### **Art. 17. Bilancio.**

**1.** Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio predispose il prospetto del bilancio, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, relativo all'anno precedente, e lo trasmette al Collegio dei Controllori, il quale, entro il 30 aprile, fa pervenire al Consiglio una nota con le proprie osservazioni.

**2.** Entro il 31 maggio di ogni anno, il Consiglio approva il bilancio.

#### **Art. 18. Responsabilità degli Amministratori.**

**1.** Gli Amministratori sono tenuti a esercitare le loro funzioni con diligenza.

**2.** Rispondono personalmente di tutti gli atti compiuti e, solidalmente, di tutti gli atti deliberati dal Consiglio, se questi hanno provocato danno alla Fondazione. L'Amministratore assente alla deliberazione dell'atto in questione, o che dimostri di essere stato dissenziente, è escluso dalla responsabilità solidale.

**3.** Si applica il comma 2 anche nei riguardi degli atti che hanno causato danni a terzi.

**4.** L'azione di responsabilità spetta al Collegio dei Controllori.

#### **Art. 19. Il Segretario Generale**

**1.** Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

**2.** Il Segretario Generale:

- coordina le attività della Fondazione, sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del buon andamento delle attività della Fondazione;

- indirizza e coordina il personale sulla base delle scelte organizzative e del piano del personale eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

- sovrintende all'attività mano mano promossa dal Consiglio di Amministrazione;

- sovrintende alle relazioni esterne e internazionali;

- propone al Consiglio di Amministrazione il piano pluriennale delle attività (business plan pluriennale),

- propone al Consiglio di Amministrazione il budget di ciascun esercizio;

- propone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio;

- propone al Consiglio di Amministrazione il programma annuale delle attività;

- propone al Consiglio di Amministrazione l'assetto organizzativo e il piano del personale e gli incarichi apicali, inclusi Direttori e Procuratori;

- svolge i compiti ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.”

## **Capo II**

### **Comitato di Indirizzo**

#### **Art. 20. Nomina e durata dei componenti.**

1. Il Comitato è costituito da un numero di componenti eguale ai Partecipanti Istituzionali alla Fondazione.

2. I componenti sono nominati dai Partecipanti Istituzionali. Ogni Partecipante Istituzionale nomina un membro.

3. Non possono essere nominati i Fondatori, o coloro che ricoprono incarichi nella Fondazione.

4. Il Comitato di Indirizzo dura in carica tre anni. I membri che venissero a mancare per qualsiasi motivo, sono sostituiti con una nuova nomina, per la durata residua del mandato del membro che è cessato dalla carica.

#### **Art. 21. Presidente del Comitato.**

1. Il Comitato, a maggioranza dei due terzi, elegge il suo Presidente, ne dirige i lavori e cura i rapporti con gli altri organi della Fondazione.

2. Il Presidente resta in carica fino alla durata del Comitato, ma può essere revocato, sempre a maggioranza dei due terzi.

3. Il Presidente non ha diritto a compensi ulteriori.

#### **Art. 22. Competenze del Comitato.**

1. Il Comitato è validamente riunito con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi membri, purché siano almeno tre. Delle riunioni si tiene verbale redatto in forma riassuntiva, da conservarsi in apposito registro.

2. Il Comitato ha funzioni consultive e di indirizzo. Può indicare al Consiglio di Amministrazione gli atti che ritiene opportuni e vantaggiosi per il perseguimento degli scopi della Fondazione. Può fornire pareri su atti che il Consiglio deve deliberare. Può partecipare alle riunioni degli altri organi.

3. Le determinazioni del Comitato di Indirizzo non sono vincolanti.

#### **Art. 23. Funzioni di controllo.**

1. Il Comitato di Indirizzo può visionare gli atti del Consiglio di Amministrazione e segnalare al Collegio dei Controllori e all'Autorità governativa gli atti che violano lo Statuto, eventualmente sollecitando un'azione di responsabilità.

2. Può controllare l'operato del Collegio dei Controllori e segnalare i casi di omessa vigilanza all'Autorità governativa.

### **Capo III**

#### **Comitato Scientifico**

#### **Art. 24. Nomina e durata dei componenti.**

1. Il Comitato è costituito da un numero di componenti tra tre e sette.

2. I componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Ordinatore.

3. Non possono essere nominati i Fondatori, o coloro che ricoprono incarichi nella Fondazione.

4. Il Comitato Scientifico dura in carica cinque anni. I membri che venissero a mancare per qualsiasi motivo, sono sostituiti con una nuova nomina, per la durata residua del mandato da parte del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 25. Presidente del Comitato.**

1. Il Comitato, a maggioranza dei due terzi, elegge il suo Presidente, ne dirige i lavori e cura i rapporti con gli altri organi della Fondazione.

2. Il Presidente resta in carica fino alla durata del Comitato, ma può essere revocato, sempre a maggioranza dei due terzi.

3. Il Presidente non ha diritto a compensi ulteriori.

**Art. 26. Competenze del Comitato.**

1. Il Comitato è validamente riunito con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi membri, purché siano almeno tre. Delle riunioni si tiene verbale redatto in forma riassuntiva, da conservarsi in apposito registro.

2. Il Comitato ha funzioni consultive e di presidio dell'alto valore scientifico, culturale e divulgativo delle attività della Fondazione. Può indicare al Consiglio di Amministrazione gli atti che ritiene opportuni e vantaggiosi per il perseguimento degli scopi della Fondazione. Può fornire pareri su atti che il Consiglio deve deliberare. Può partecipare alle riunioni degli altri organi.

3. Le determinazioni del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

## **Capo IV Collegio dei Controllori**

**Art. 27. Nomina e durata dei Controllori.**

1. Il Collegio dei Controllori è costituito da uno a tre membri, nominati dai Fondatori.

2. Non possono essere nominati Controllori i Fondatori e coloro che ricoprono incarichi nella Fondazione.

3. I Controllori fanno parte del Collegio dei Controllori, che dura in carica cinque anni. I membri che venissero a mancare per qualsiasi motivo, sono sostituiti con una nuova nomina, per la durata residua del mandato del Controllore che è cessato dalla carica.

**Art. 28. Presidente del Collegio.**

1. Il Collegio elegge un Presidente che dirige i lavori e rappresenta il Collegio stesso nei rapporti con gli altri organi della Fondazione.

2. Il Presidente, salvo revoca a maggioranza dei due terzi, dura in carica fino alla durata del Collegio.

3. Il Presidente non ha diritto a compensi ulteriori.

**Art. 29. Competenze del Collegio dei Controllori.**

1. I Controllori vigilano sul rispetto della legge e dello Statuto da parte degli altri organi. Presenziano obbligatoriamente a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Possono partecipare alle riunioni del Comitato di Indirizzo.

2. Accertano che il prospetto del bilancio non contenga entrate o uscite non consentite dallo Statuto o dalla legge, e che il bilancio corrisponda all'effettiva situazione patrimoniale e contabile della Fondazione. A tal fine, entro il 30 aprile di ogni anno, fanno pervenire al Consiglio di Amministrazione il prospetto corredato dalle proprie osservazioni.

3. Segnalano ogni violazione della legge e dello Statuto all'Autorità governativa. Se la violazione costituisce reato il Collegio la segnala anche all'Autorità giudiziaria.

4. Riferiscono all'Autorità governativa ogni informazione rilevante per l'esercizio dei poteri di vigilanza. Riferiscono all'Autorità giudiziaria ogni informazione rilevante per l'esercizio dell'azione penale.

5. Promuovono, deliberato a maggioranza semplice, l'azione di responsabilità e di risarcimento del danno contro gli Amministratori e i membri del Comitato di Indirizzo, anche se decaduti, per i loro atti che hanno causato danni alla Fondazione.

6. Il Collegio è validamente riunito con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi membri, purché siano almeno tre. Delle riunioni si tiene verbale redatto in forma riassuntiva, da conservarsi in apposito registro.

### **Art. 30. Responsabilità dei Controllori.**

1. I Controllori sono tenuti a esercitare le loro funzioni con diligenza.

2. I Controllori sono personalmente responsabili dei danni verificatisi a causa dell'omessa o carente vigilanza sugli altri organi della Fondazione.

## **Capo V** Comitato Ordinatore

### **Art. 31. Comitato Ordinatore**

1. Il Comitato Ordinatore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, per l'esigenza di avviare le attività scientifiche della Fondazione ed al fine dell'alta sorveglianza sulla fase costitutiva della Fondazione stessa e dei suoi Organi deliberanti, ed è composto da tre alte personalità del mondo accademico scientifico ed istituzionale.

2. I componenti del Comitato Ordinatore durano in carica un anno e sono rieleggibili.

### **Art. 32. Vigilanza dell'Autorità pubblica.**

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità governativa, a norma dell'articolo 25 del codice civile.

F.TO: PRIMORI TIZIANA

F.TO: ANDREA SEGRE'

F.TO: STEFANO ZINGONI

F.TO: ALESSANDRO BONFIGLIOLI

F.TO: ROBERTO GENCO



F.TO: BARBARA PIETRAVALLE teste

F.TO: UMBERTO FERRARINI teste

F.TO. FEDERICO ROSSI NOTAIO